



COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima Convocazione Seduta

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 35	SEDUTA DEL 28-06-2021
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021.	

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 20:05:

Nome e Cognome	Carica	Presente / Assente
Simone Tangorra	SINDACO	Presente
Luigi Bresciani	CONSIGLIERE	Presente
Laura Rigaldo	CONSIGLIERE	Presente
Nicola Oberti	CONSIGLIERE	Presente
Elisabetta Sangaletti	CONSIGLIERE	Presente
Michael Oberti	CONSIGLIERE	Presente
Stefania Ferrari	CONSIGLIERE	Presente
Paola Tondolo	CONSIGLIERE	Presente
Simone Gotti	CONSIGLIERE	Presente
Francesco Placenza	CONSIGLIERE	Presente
Renè Negroni	CONSIGLIERE	Presente
Emilia Camoni	CONSIGLIERE	Presente
Giovanni Calabria	CONSIGLIERE	Presente
Marco Suardi	CONSIGLIERE	Presente
Luca Montanelli	CONSIGLIERE	Presente
Marika Pacchiani	CONSIGLIERE	Presente
Omar Gambirasio	CONSIGLIERE	Presente
Totale		Presenti 17 Assenti 0

Assessori esterni:

Paolo Crippa	P
--------------	---

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all'o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l'argomento il Sindaco/Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Considerato Che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Preso Atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Visto:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24/08/2020 di “Approvazione tariffe TARI anno 2020 già adottate per l’anno 2019 e determinazione riduzioni per l’anno 2020”;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2020;

Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 33 in data odierna;

Richiamata la propria deliberazione n. 34 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Stezzano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, ECOSVILUPPO Società Cooperativa O.N.L.U.S., seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal Revisore unico dei conti, il quale espone un costo complessivo di Euro 1.085.068,00;

Visti i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 di “Approvazione del regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019”

Preso Atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Visto l'Art.13, comma 15-ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato che l'Art.107, comma 5 del D.L. n.18/2020 stabilisce che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Considerato che questo Comune con propria delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24/08/2021 si è avvalso della facoltà prevista dall' art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, applicando per l'anno 2020 le medesime tariffe adottate per l'anno 2019;

Preso Atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiali divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Stezzano la somma di € 78.000,00;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati erogati ai sensi dell'art. 112 del D.L. 34/2020 (fondi “Zona rossa”);

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

➤ riduzione stimata in € 127.000,00 euro, pari al 100% della tariffa parte variabile, corrispondente ad una riduzione pari al 74% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile), con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti, per le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Categoria 2 “Cinematografi e teatri”
- Categoria 4 “Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi”
- Categoria 7 “Alberghi con ristorazione”
- Categoria 8 “Alberghi senza ristorazione”
- Categoria 9 “Case di cura e riposo, carceri”
- Categoria 13 “Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli”
- Categoria 15 “Negozzi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato”
- Categoria 17 “Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)”
- Categoria 18 “Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)”
- Categoria 22 “Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie”
- Categoria 23 “Mense, pub, birrerie, amburgherie”

- Categoria 24 “Bar, caffè, pasticceria”
- Categoria 30 “Discoteche, night club”

Rilevato che tale forma di intervento, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ovvero con l’utilizzo delle risorse che verranno assegnate ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, stimate in € 78.000,00 e, per la rimanente parte, mediante l’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 (stimate in € 49.000,00);

Preso Atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000;

Sentita la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alla relativa trascrizione del verbale della presente seduta;

Dato atto che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

- consiglieri presenti n° 17
- consiglieri votanti n° 12
- consiglieri astenuti n° 5 (Calabria, Pacchiani, Suardi, Montanelli, Gambirasio)
- voti favorevoli n° 12
- voti contrari nessuno

DELIBERA

- di approvare per l’anno 2021 le seguenti tariffe TARI:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche			
	Tariffa utenza <u>DOMESTICA</u>	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	Un componente	€ 0,190259	€ 29,958038
1.2	Due componenti	€ 0,223554	€ 69,902088
1.3	Tre componenti	€ 0,249715	€ 89,874113
1.4	Quattro componenti	€ 0,271119	€ 109,846138

1.5	Cinque componenti	€ 0,292523	€ 144,797182
1.6	Sei o piu` componenti	€ 0,309171	€ 169,762213

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche			
	Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u>	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	€ 0,220694	€ 0,640178
2.2	Cinematografi e teatri	€ 0,165520	€ 0,487940
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	€ 0,281385	€ 0,819740
2.4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	€ 0,419318	€ 1,219851
2.5	Stabilimenti balneari	€ 0,209659	€ 0,605046
2.6	Esposizioni,autosaloni	€ 0,187590	€ 0,550397
2.7	Alberghi con ristorazione	€ 0,662082	€ 1,922485
2.8	Alberghi senza ristorazione	€ 0,524148	€ 1,514567
2.9	Case di cura e riposo	€ 0,551735	€ 1,600445
2.10	Ospedali	€ 0,590356	€ 1,719502
2.11	Uffici,agenzie	€ 0,590356	€ 1,713647
2.12	Banche,istituti di credito e studi professionali	€ 0,303454	€ 0,878293
2.13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	€ 0,546217	€ 1,590686
2.14	Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	€ 0,612426	€ 1,772200
2.15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	€ 0,331041	€ 0,960267
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,601391	€ 1,737068
2.17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	€ 0,601391	€ 1,746827
2.18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	€ 0,452423	€ 1,319391
2.19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	€ 0,601391	€ 1,746827
2.20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	€ 0,209659	€ 0,610901
2.21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	€ 0,303454	€ 0,878293
2.22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	€ 3,073163	€ 8,913696
2.23	Mense,birrerie,amburgherie	€ 2,675914	€ 7,764108
2.24	Bar,caffe`,pasticceria	€ 2,184870	€ 6,331515
2.25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	€ 1,114504	€ 3,230166
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,849672	€ 2,459220
2.27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	€ 3,955939	€ 11,468552
2.28	Ipermercati di generi misti	€ 0,860706	€ 2,502159
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 1,931072	€ 5,601556
2.30	Discoteche,night club	€ 0,573804	€ 1,670708

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2. di stabilire una riduzione pari al 100% della tariffa parte variabile, corrispondente ad una riduzione pari al 74% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile), con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti, per le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:
 - Categoria 2 “Cinematografi e teatri”
 - Categoria 4 “Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi”
 - Categoria 7 “Alberghi con ristorazione”
 - Categoria 8 “Alberghi senza ristorazione”
 - Categoria 9 “Case di cura e riposo, carceri”
 - Categoria 13 “Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli”
 - Categoria 15 “Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato”
 - Categoria 17 “Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)”
 - Categoria 18 “Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)”

- Categoria 22 “Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie”
 - Categoria 23 “Mense, pub, birrerie, amburgherie”
 - Categoria 24 “Bar, caffè, pasticceria”
 - Categoria 30 “Discoteche, night club”
3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data odierna;
 4. di dare atto che al finanziamento delle riduzioni di cui al punto precedente, stimate in € 127.000,00 si provvede tramite destinazione delle risorse che verranno assegnate ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, stimate in € 78.000,00 e, per la rimanente parte, mediante l’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 (stimate in € 49.000,00);
 5. di stabilire per l’anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:
 - 30 settembre scadenza prima rata;
 - 01 dicembre scadenza seconda rata;
 6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 7. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
 8. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente e separatamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione che ha dato il seguente risultato:

- | | |
|------------------------|--|
| - consiglieri presenti | n° 17 |
| - consiglieri votanti | n° 12 |
| - consiglieri astenuti | n° 5 (Calabria, Pacchiani, Suardi, Montanelli, Gambirasio) |
| - voti favorevoli | n° 12 |
| - voti contrari | nessuno |

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021.

SETTORE FINANZIARIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Valentina Bonetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore Finanziario, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Valentina Bonetti

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 35/2021

Il Presidente
f.to Simone Tangorra

Il Segretario Generale
f.to Davide Bellina

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **08-07-2021** al **23-07-2021**

n° **670** reg. pubblicazioni.

Il Messo Comunale
f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente delibera pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Generale
f.to. Davide Bellina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.